



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Città Metropolitana di Messina**

**AREA AMMINISTRATIVA**

**III SERVIZIO AFFARI LEGALI**

### **Determinazione Dirigenziale n. 88 del 04/05/2018**

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI TAORMINA.**

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**Premesso** che l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n.50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano *“agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:*

*1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;*

*1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31”;*

**Considerato** che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, “*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....*”, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

**Considerato** che, a prescindere dalla questione della qualificazione degli incarichi di patrocinio legale come appalti di servizio ovvero come contratti d'opera professionale regolati esclusivamente dagli artt. 2222 e segg. del codice civile ( cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.5.2012, n.2730 e, più recentemente, Corte Conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, delibera 30.5.2016, n.162/PAR), e considerati i chiarimenti interpretativi da parte delle ANAC espressi , da ultimo nella deliberazione n.1158 del 09/11/2016, l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti implica che l'affidamento degli incarichi in questione deve avvenire nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 citato, applicabili a tutti gli appalti esclusi dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;

DATO ATTO, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico.

**Ritenuto**, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella *Comunicazione interpretativa* della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive “appalti pubblici”, secondo la quale –laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno- le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- 1) **obbligo di pubblicità adeguata**, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;
- 2) **principi predeterminati per l'aggiudicazione**, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole

applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

**Considerato**, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione *“le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità. Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)”*;

CONSIDERATO che l'ANAC con delibera n.1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte.

CHE con la medesima delibera l'ANAC ha precisato che qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

PRESO ATTO altresì della sentenza Tar Lazio n.150 del 9.1.2018 che ha considerato legittimo formare una short list di avvocati, con la fissazione di un termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso per chiedere l'inserimento in elenco e la possibilità di aggiornarla ogni anno. Il termine per la presentazione delle candidature e la chiusura della lista per la durata di un anno non sono da considerare lesivi della concorrenza, ma al contrario sono considerati un sistema razionale per la gestione degli incarichi, ha affermato il TAR.

VISTA la necessità di affidare gli incarichi legali, in conformità alle disposizioni di legge richiamate, e al parere espresso dall'ANAC con la deliberazione n.1158 del 9 novembre 2016, con

Deliberazione n. 52 del 12/12/2016, la G.M. ha stabilito :

- 1) Di approvare le “*Linee guida per la formazione e l’aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del Comune e determinazione dei criteri per il conferimento dei singoli incarichi*” con valore di regolamento di organizzazione;
- 2) Di approvare lo schema di contratto per disciplinare i rapporti con gli avvocati incaricati della rappresentanza in giudizio del Comune ;
- 3) Di impartire apposita direttiva al Segretario Generale per dare attuazione alla deliberazione, stabilendo che l’avviso per la formazione dell’elenco degli avvocati dovesse essere pubblicato all’albo *on line*, sul profilo committente dell’apposita sotto-sezione di “amministrazione trasparente” e nella sezione “Bandi di Gara”, accessibile dall’home page del sito istituzionale per un termine non inferiore a 30 giorni;

ATTESO che le Linee guida oggetto di approvazione sono coerenti con i principi generali del Trattato, richiamati dall’art. 4 del d.lgs. 50/2016, i quali -secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa- si elevano a principi generali per l’affidamento di tutti i contratti pubblici , sebbene non rientranti tra gli appalti pubblici, ma suscettibili di attirare l’interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti ( cfr. CdS 22.4.2008, n.1856);

ATTESO che in esecuzione della suddetta deliberazione, con propria determinazione n. 1 del 15/12/2016 avente ad oggetto “ *Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Taormina*” :

- 4) è stato approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco, con valenza annuale, di professionisti esercenti l’attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina;
- 5) è stato approvato lo Schema di Domanda di iscrizione nell’Elenco degli avvocati del Comune di Taormina, con valenza annuale, per l’affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell’Ente;
- 6) è stato disposto che lo stesso provvedimento venisse pubblicato all’albo *on line*, sul profilo committente “amministrazione trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti” e nella sezione “Bandi di Gara”, accessibile dall’home page del sito istituzionale dal 14/12/2016 e fino al 31/01/2017;

DATO ATTO che con propria determinazione n° 1 del 07/02/2017 si è approvato l’ “*Elenco di*

*avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Taormina*” con l’indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda,

ATTESO che l’elenco aveva valenza annuale decorrente dalla approvazione dell’elenco medesimo e che la validità dell’elenco è scaduta il 31/01/2017

CHE pertanto in virtù dei principi sopra richiamati con propria determina n°3 del 23/01/2018 è stato approvato un nuovo avviso pubblico per la formazione di un nuovo elenco con valenza annuale, di professionisti esercenti l’attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina;

DATO ATTO che entro il termine delle ore 12,00 del 25/03/2018, fissato quale ultimo giorno utile per la presentazione delle domande da parte dei legali professionisti interessati all’inserimento nell’elenco in oggetto, sono pervenute n° 85 domande di professionisti mentre n° 1 domanda è pervenuta oltre il termine stabilito;

CHE una domanda viene esclusa in quanto mancante dell’autocertificazione dei requisiti richiesti

VERIFICATO che a seguito delle operazioni istruttorie, volte alla verifica delle domande di iscrizione e relativi allegati, si ritiene di procedere alla costituzione del nuovo elenco di avvocati per il conferimento degli incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell’Ente, inserendo tutti i professionisti di cui all’allegato elenco con l’indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda, dando atto che in relazione alla specializzazione “CONTROVERSIE SU QUESTIONI TRIBUTARIE” viene iscritto il dott. Giuseppe Galeano che non è iscritto all’albo degli avvocati ma all’albo dei dottori commercialisti e può difendere l’ente innanzi alle Commissioni tributarie.

RITENUTO, pertanto, in esecuzione degli atti amministrativi sopra richiamati, e tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui deve essere informato tutto il procedimento di formazione, tenuta, aggiornamento e utilizzo dell’elenco in oggetto, di poter procedere all’approvazione dell’elenco redatto ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell’Ente;

Visto il Decreto legislativo n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Vista la Legge regionale n° 30/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### **Determina**

Di approvare un nuovo' *“Elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa del comune di Taormina”* con l'indicazione per ciascun richiedente della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda, allegato al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale,

DARE ATTO che l'elenco allegato alla presente ha valenza annuale decorrente dalla pubblicazione dell'elenco degli idonei sul sito internet istituzionale :“amministrazione trasparente” sottosezione “ bandi-di-gara-e contratti

Di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'Ente;

Di pubblicare il presente provvedimento all'albo *on line*, sul profilo committente “amministrazione trasparente” sottosezione bandi-di-gara-e contratti.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area  
(CARRUBBA ROSSANA)  
con firma digitale**